COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.2.2021
COM(2021) 57 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili ("normativa in materia di sanità animale")

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili ("normativa in materia di sanità animale")

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili ("normativa in materia di sanità animale")[1] è stato adottato nel 2016. Il regolamento è entrato in vigore il 21 aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il regolamento sostituisce l'intero corpus legislativo completamente armonizzato in materia di sanità animale (39 direttive e regolamenti) e fornisce un quadro normativo più semplice e flessibile, garantendo nel contempo un approccio alle prescrizioni in materia di sanità animale maggiormente basato sul rischio e il miglioramento della preparazione alle malattie nonché della prevenzione e del controllo delle malattie trasmissibili elencate.

Il regolamento chiarisce inoltre il ruolo dei diversi attori nel campo della sanità animale e rende possibile ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori, gli altri operatori e le autorità competenti senza compromettere lo stato sanitario degli animali nell'Unione. Offre inoltre strumenti più idonei per affrontare le situazioni di crisi (ad esempio in caso di malattie emergenti) o per affrontare rischi specifici (come la resistenza antimicrobica) e contribuisce a ridurre le perdite economiche provocate da focolai di malattie.

In base alle disposizioni del regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare un ampio numero di atti delegati e di esecuzione. Il regolamento impone inoltre alla Commissione l'obbligo di riferire ai colegislatori in merito all'esercizio dei poteri delegati di cui al regolamento stesso.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è prescritta dall'articolo 264, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le questioni ivi elencate è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 aprile 2016 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

Ai sensi dell'articolo 264, paragrafo 3, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 14, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 29, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 2, all'articolo 37, paragrafo 5, all'articolo 39, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 3, all'articolo 53, paragrafo 2, all'articolo 54, paragrafo 3, all'articolo 55, paragrafo 2, all'articolo 58, paragrafo 2, all'articolo 63, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, all'articolo 68, paragrafi 2 e 3, all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 72, paragrafo 2, all'articolo 73, paragrafo 3, all'articolo 74, paragrafo 4, all'articolo

[1] *GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.*

76, paragrafo 5, all'articolo 77, paragrafo 2, all'articolo 87, paragrafo 3, all'articolo 94, paragrafo 3, all'articolo 97, paragrafo 2, all'articolo 101 paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 1, all'articolo 109, paragrafo 2, all'articolo 118, paragrafi 1 e 2, all'articolo 119, paragrafo 1, all'articolo 122, paragrafi 1 e 2, all'articolo 125, paragrafo 2, all'articolo 131, paragrafo 1, all'articolo 132, paragrafo 2, all'articolo 135, all'articolo 136, paragrafo 2, all'articolo 137, paragrafo 2, all'articolo 138, paragrafo 3, all'articolo 139, paragrafo 4, all'articolo 140, all'articolo 144, paragrafo 1, all'articolo 146, paragrafo 1, all'articolo 147, all'articolo 149, paragrafo 4, all'articolo 151, paragrafo 3, all'articolo 154, paragrafo 1, all'articolo 156, paragrafo 1, all'articolo 160, paragrafi 1 e 2, all'articolo 161, paragrafo 6, all'articolo 162, paragrafi 3 e 4, all'articolo 163, paragrafo 5, all'articolo 164, paragrafo 2, all'articolo 165, paragrafo 3, all'articolo 166, paragrafo 3, all'articolo 167, paragrafo 5, all'articolo 168, paragrafo 3, all'articolo 169, paragrafo 5, all'articolo 176, paragrafo 4, all'articolo 181, paragrafo 2, all'articolo 185, paragrafo 5, all'articolo 189, paragrafo 1, all'articolo 192, paragrafo 2, all'articolo 197, paragrafo 3, all'articolo 200, paragrafo 3, all'articolo 201, paragrafo 3, all'articolo 202, paragrafo 3, all'articolo 203, paragrafo 2, all'articolo 204, paragrafo 3, all'articolo 205, paragrafo 2, all'articolo 211, paragrafo 1, all'articolo 213, paragrafo 1, all'articolo 214, all'articolo 216, paragrafo 4, all'articolo 218, paragrafo 3, all'articolo 221, paragrafo 1, all'articolo 222, paragrafo 3, all'articolo 223, paragrafo 6, all'articolo 224, paragrafo 3, all'articolo 228, paragrafo 1, all'articolo 230, paragrafo 3, all'articolo 234, paragrafo 2, all'articolo 237, paragrafo 4, all'articolo 239, paragrafo 2, all'articolo 240, paragrafo 2, all'articolo 241, paragrafo 2, all'articolo 242, paragrafo 2, all'articolo 245, paragrafo 3, all'articolo 246, paragrafo 3, all'articolo 249, paragrafo 3, all'articolo 252,paragrafo 1, all'articolo 254, all'articolo 263, all'articolo 271, paragrafo 2, all'articolo 272, paragrafo 2, all'articolo 279, paragrafo 2 e all'articolo 280, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429.

L'articolo 264, paragrafo 3, del regolamento stabilisce che la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo, mentre l'articolo 264, paragrafo 4, stabilisce che la delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

Durante il periodo di riferimento della relazione, la Commissione ha esercitato i propri poteri delegati adottando i seguenti atti delegati:

- regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")[2];

- regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova[3];

[2] *GU L 272 del 31.10.2018, pag. 11.*

[3] *GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115.*

- regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti[4];

- regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova[5];

- regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti[6];

- regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate[7];

- regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici[8];

- regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale[9];

- regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici[10];

- regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri[11].

---

4 *GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1.*

5 *GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140.*

6 *GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211.*

7 GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64.

8 *GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345.*

9 *GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379.*

10 *GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42.*

11 *GU L 431 del 21.12.2020, pag. 5.*

Finora la Commissione ha utilizzato 83 dei 110 conferimenti di poteri per l'adozione di atti delegati previsti dal regolamento (UE) 2016/429. Alcuni di questi poteri delegati sono stati riuniti in unico atto delegato contenente norme sostanzialmente collegate. Il ricorso al raggruppamento in un unico atto, anziché a una serie di atti distinti contenenti riferimenti incrociati, è stato ritenuto necessario nell'interesse della semplicità e della trasparenza e al fine di facilitare l'efficace applicazione delle norme ed evitarne la duplicazione.

La tabella seguente indica gli atti che contengono le misure specifiche adottate in forza dei pertinenti conferimenti di poteri di cui al regolamento (UE) 2016/429.

Atto delegato	Conferimenti di poteri di cui al regolamento (UE) 2016/429
Regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")	Articolo 5, paragrafi 2 e 4
Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova	Articolo 3, paragrafo 5, articolo 87, paragrafo 3, articolo 94, paragrafo 3, articolo 97, paragrafo 2, articolo 101, paragrafo 3, articolo 106, paragrafo 1, articolo 118, paragrafi 1 e 2, articolo 119, paragrafo 1, articolo 122, paragrafo 2, articolo 271, paragrafo 2 e articolo 279, paragrafo 2
Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti	Articolo 94, paragrafo 3, articolo 97, paragrafo 2, articolo 101, paragrafo 3, articolo 106, paragrafo 1, articolo 122, paragrafi 1 e 2, articolo 131, paragrafo 1, articolo 160, paragrafi 1 e 2, articolo 161, paragrafo 6, articolo 162, paragrafi 3 e 4, articolo 163, paragrafo 5, articolo 164, paragrafo 2, articolo 165, paragrafo 3, e articolo 279, paragrafo 2
Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova	Articolo 3, paragrafo 5, articolo 125, paragrafo 2, articolo 131, paragrafo 1, articolo 132, paragrafo 2, articolo 135, articolo 136, paragrafo 2, articolo 137, paragrafo 2, articolo 140, articolo 144, paragrafo 1, articolo 146, paragrafo 1, articolo 147, articolo 149, paragrafo 4, articolo 154, paragrafo 1, articolo 156, paragrafo 1, articolo 160, articolo 162, paragrafi 3 e 4, articolo 163, paragrafo 5, lettere b) e c), e articolo 164, paragrafo 2
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra	Articolo 47, paragrafo 1, articolo 53, paragrafo 2, articolo 54, paragrafo 3,

il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate	articolo 55, paragrafo 2, articolo 58, paragrafo 2, articolo 63, primo comma, articolo 64, paragrafo 4, articolo 67, primo comma, articolo 68, paragrafo 3, articolo 70, paragrafo 3, articolo 72, paragrafo 2, articolo 73, paragrafo 3, articolo 74, paragrafo 4, articolo 76, paragrafo 5, articolo 77, paragrafo 2, e articolo 272, paragrafo 2
Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti	Articolo 29, articolo 31, paragrafo 5, articolo 32, paragrafo 2, articolo 37, paragrafo 5, articolo 39, articolo 41, paragrafo 3, articolo 42, paragrafo 6, e articolo 280, paragrafo 4
Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici	Articolo 176, paragrafo 4, articolo 181, paragrafo 2, articolo 185, paragrafo 5, articolo 189, paragrafo 1, e articolo 279, paragrafo 2
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale	Articolo 234, paragrafo 2, articolo 237, paragrafo 4, e articolo 239, paragrafo 2
Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici	Articolo 192, paragrafo 2, articolo 197, paragrafo 3, articolo 201, paragrafo 3, articolo 202, paragrafo 3, articolo 205, paragrafo 2, articolo 211, paragrafo 1, articolo 213, paragrafo 1, articolo 216, paragrafo 4, articolo 218, paragrafo 3, articolo 221, paragrafo 1, articolo 222, paragrafo 3, articolo 223, paragrafo 6, e articolo 224, paragrafo 3
Regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri	Articolo 166, paragrafo 3, articolo 168, paragrafo 3, e articolo 169, paragrafo 5

Alcuni conferimenti di poteri di cui al regolamento (UE) 2016/429 non sono stati utilizzati nel periodo di riferimento della relazione per i motivi illustrati di seguito.

- Finora non sono stati utilizzati i conferimenti di poteri di cui all'articolo 14, paragrafo 3, per quanto riguarda le attività che le autorità competenti possono delegare a veterinari non ufficiali, e all'articolo 16, paragrafo 2, per quanto riguarda le misure di sicurezza nei laboratori. La Commissione sta tuttavia valutando la necessità di procedere alla preparazione di atti specifici concernenti questi aspetti, soprattutto alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione pratica delle nuove norme.

- Finora non sono stati utilizzati i conferimenti di poteri di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 3, relativi alla notifica e alla comunicazione delle malattie. Quando il regolamento (UE) 2016/429 diventerà applicabile, potrebbero rendersi necessarie norme basate su tali conferimenti per affrontare gli eventuali problemi di attuazione che potrebbero insorgere negli Stati membri o per la Commissione. La Commissione valuterà la necessità di agire in tal senso alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica delle nuove norme. Le stesse considerazioni valgono per i conferimenti di poteri di cui all'articolo 68, paragrafo 3, riguardanti il ripristino dello status di indenne dalla malattia per alcune malattie animali, all'articolo 151, paragrafo 3, riguardanti l'autodichiarazione per i movimenti di animali terrestri e all'articolo 167, paragrafo 5, relativi alle deroghe agli obblighi in materia di certificati sanitari relativamente ai movimenti di prodotti di origine animale.

- È in via di elaborazione un atto delegato sulle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici, che utilizzerà il conferimento di poteri di cui all'articolo 48, paragrafo 3; l'adozione è prevista per il 2021.

- Non è stato utilizzato il conferimento di poteri di cui all'articolo 109, paragrafo 2, riguardo alla registrazione di informazioni relative a specie animali diverse da quelle indicate nel regolamento di base nella base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti. Il conferimento dev'essere tuttavia prorogato per consentire alla Commissione di stabilire i requisiti della base dati informatizzata per tali specie animali, se e quando se ne presenterà la necessità. Conformemente a tale disposizione, la Commissione valuta costantemente la necessità di procedere alla preparazione di un atto delegato che stabilisca tali requisiti.

- Non sono stati utilizzati i conferimenti di poteri relativi a tipi specifici di movimenti di animali terrestri, di cui agli articoli 138 e 139. È tuttavia possibile che dopo la data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 si rendano necessarie norme più dettagliate in materia, qualora insorgano difficoltà nell'attuazione di tali disposizioni. Condizioni analoghe valgono per i conferimenti di poteri di cui agli articoli 200 e 204, relativi a determinati tipi di movimenti di animali acquatici, e all'articolo 214, per quanto riguarda norme in materia di certificazione sanitaria per tipi specifici di movimenti di animali acquatici. La Commissione valuterà costantemente l'esigenza di intervenire in tal senso alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica delle nuove norme.

- Finora non è stato utilizzato il conferimento di poteri di cui all'articolo 228, che consente alla Commissione di stabilire prescrizioni in materia di sanità animale riguardanti "altri animali", ossia animali che non sono terrestri né acquatici. La Commissione finora non è intervenuta, ma dovrebbe essere in grado di stabilire prescrizioni in materia di sanità animale per tali animali (per esempio rettili e anfibi) qualora il relativo rischio sanitario

esiga per tali specie norme di tracciabilità, prevenzione o controllo delle malattie più dettagliate o specifiche.

- Finora non è stato utilizzato il conferimento di poteri di cui all'articolo 230, paragrafo 3, che prevede la limitazione della possibilità per gli Stati membri di redigere elenchi di paesi terzi da cui autorizzare l'ingresso di determinati prodotti nell'Unione, in assenza di elenchi stabiliti dalla normativa dell'Unione. La normativa dell'Unione non prevede elenchi di paesi terzi per tutti i prodotti. Prima di decidere se elaborare atti di tal genere, la Commissione deve acquisire un'esperienza più vasta nell'applicazione pratica delle nuove norme.

- I conferimenti di poteri di cui agli articoli da 240 a 242 consentono alla Commissione di stabilire a livello di Unione specifiche misure di protezione e prevenzione, anche in materia di biosicurezza, riguardanti l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti e mezzi di trasporto. L'importanza di questi conferimenti di poteri sta nel fatto che essi offrono la possibilità di elaborare tali norme in futuro per prevenire la diffusione di malattie animali nell'UE, contribuendo così a rafforzare la biosicurezza alle frontiere esterne dell'Unione.

- I conferimenti di poteri di cui alla parte VI (articoli da 245 a 254) del regolamento (UE) 2016/429, relativi ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia, non sono stati utilizzati. Conformemente all'articolo 277 le norme di cui alla parte VI si applicheranno solo dopo il 21 aprile 2026. La Commissione utilizzerà i poteri in questione solo quando la parte VI diventerà applicabile.

- Il conferimento di poteri di cui all'articolo 263, riguardante la possibilità di modificare l'allegato III del regolamento (UE) 2016/429, non è stato utilizzato durante il periodo di riferimento della relazione, poiché non si sono verificate modifiche in materia di tassonomia che ne giustificassero l'utilizzo. Tali modifiche in materia di tassonomia possono verificarsi in qualunque momento, e la Commissione può avere la necessità di reagire di conseguenza introducendo le necessarie modifiche.

4. CONCLUSIONI

Poiché il regolamento (UE) 2016/429 non è ancora applicabile, la Commissione ritiene necessario prorogare tutti i conferimenti di poteri per l'adozione di atti delegati previsti da tale regolamento, al di là dell'attuale periodo di cinque anni. In futuro rimarrà necessario elaborare norme basate su tali conferimenti di poteri. Ciò sarà particolarmente importante al fine di offrire la flessibilità necessaria per l'attuazione delle nuove norme, adeguare periodicamente queste ultime agli standard scientifici più recenti e dare alla Commissione la possibilità di intervenire nei settori in cui non l'ha ancora fatto, ma in cui potrebbe essere necessario un intervento in futuro.